



Dichiarazione alla dogana al momento dell'importazione

(Stato Maggio 2017)

Contestazioni di partite

Le partite vengono contestate se

- gli esemplari sottoposti all'obbligo di possedere un certificato CITES non sono accompagnati dal certificato valido,
- i dati che accompagnano la dichiarazione doganale non consentono di stabilire in modo chiaro se la merce sia esonerata dal certificato CITES e i certificati non sono disponibili oppure
- manca l'autorizzazione all'importazione richiesta (per le piante selvatiche)

I certificati devono corrispondere alle disposizioni della CITES. Di regola avviene un sequestro precauzionale della merce contestata, trasferita al domicilio dell'importatore con divieto di disporne. Ciononostante, qualora costui presenti, retroattivamente ed entro 30 giorni, i certificati validi, i dati inequivocabili e completi del fornitore (dichiarazione) oppure l'autorizzazione all'importazione (per le piante selvatiche), l'USAV libera la merce. Se tuttavia la scadenza viene oltrepassata, l'USAV dichiara la merce ritirata e ne ordina la consegna. Sono accordate proroghe alla scadenza dopo richiesta scritta e se vi è la certezza che i documenti possano realmente essere procurati. La lettura attenta delle disposizioni dovrebbe rispondere alla maggior parte delle domande riguardo alla procedura. Altre informazioni possono inoltre essere ottenute presso l'USAV (cites@blv.admin.ch, tel. 058 462 25 41). Indicare sempre il numero della decisione.

Queste contestazioni rientrano nell'ambito delle procedure amministrative, non delle procedure penali. I costi possono essere imposti all'importatore (in tal caso non si tratta di una multa, bensì di una tassa amministrativa). L'infrazione al divieto di disporre di una merce contestata viene invece punito mediante una denuncia e una multa inflitta ai responsabili (procedura penale).

Nomi delle piante

Esempi di dati di nomi delle piante da indicare nella dichiarazione doganale e della loro presenza nello status CITES:

Ordine (Taxon)				Status CITES
Famiglia	Genere	Specie	Ibridi / cultivar Dichiarazione supplementare	
Orchidaceae	<i>Paphiopedilum</i>	--.--	--.--	Allegato I
	<i>Paphiopedilum</i>	<i>callosum</i>	--.--	Allegato I
	<i>Paphiopedilum</i>	--.--	Pinocchio	Allegato II
	<i>Paphiopedilum</i>	--.--	"ibridi"	Allegato II
	<i>Phalaenopsis</i>	--.--	--.--	Allegato II
	<i>Phalaenopsis</i>	--.--	"ibridi"	non-CITES
	Cactaceae	<i>Gymnocalycium</i>	--.--	--.--
<i>Gymnocalycium</i>		<i>mihanovichii</i>	--.--	Allegato II
<i>Gymnocalycium</i>		--.--	"mutanti cromatici, innestati"	non-CITES
<i>Mammillaria</i>		<i>pectinifera</i>	--.--	Allegato I
<i>Mammillaria</i>		--.--	--.--	Allegato I
<i>Mammillaria</i>		<i>zeilmanniana</i>	--.--	Allegato II
Bromeliaceae	<i>Tillandsia</i>	<i>xerographica</i>	--.--	Allegato II
	--.--	--.--	"miscuglio di bromeliacee "	Allegato II

	<i>Tillandsia</i>	<i>cyanea</i>	--.--	non-CITES
	<i>Vriesea</i>	--.--	--.--	non-CITES
	<i>Guzmania</i>	--.--	--.--	non-CITES
Taxaceae	<i>Taxus</i>	<i>cuspidata</i>	--.--	Allegato II
	<i>Taxus</i>	--.--	x media Hicksii	Allegato II
	<i>Taxus</i>	--.--	x media Hicksii "moltiplicato artificialmente "	non-CITES
Primulaceae	<i>Cyclamen</i>	<i>hederifolium</i>		Allegato II
	<i>Cyclamen</i>	<i>persicum</i>		Allegato II
	<i>Cyclamen</i>		Odorella	Allegato II
	<i>Cyclamen</i>	<i>persicum</i>	"cultivar, tuberi non quiescenti"	non-CITES
Araucariaceae	<i>Araucaria</i>	<i>araucana</i>	--.--	Allegato I
	<i>Araucaria</i>	--.--	--.--	Allegato I
	<i>Araucaria</i>	<i>heterophylla</i>	--.--	non-CITES

L'indicazione del nome della pianta influenza la determinazione dell'obbligo di una partita di possedere un certificato CITES. La conformità dei dati della dichiarazione doganale con la merce importata viene esaminata per campionatura aleatoria. Le false dichiarazioni saranno sanzionate. Perciò:

- le piante sottoposte all'obbligo di possedere il certificato CITES devono essere annunciate mediante il corrispondente nome botanico del genere e della specie nella rubrica "denominazione della merce" della dichiarazione doganale. Deve esservi indicato il numero del certificato CITES.
- gli ibridi e i cultivar devono essere indicati come tali, qualora esista uno sgravio delle condizioni nei loro confronti e che lo si intenda farvalere.
- gli esemplari esonerati dal certificato CITES devono essere annunciati in modo che l'esonero possa essere stabilito. In caso di dubbio sono sempre applicate le condizioni più severe (principio di precauzione).

Attenzione

Indicazioni quali p.es. "miscela di piante verdi", "piante da sospendere" o "miscela di bulbi florali" conducono a contestazioni, poiché non consentono di definire se si tratta di merci che non necessitano il certificato CITES. Le piante da sospendere p.es. contengono spesso *Rhipsalis* spp., che sottostà all'obbligo di avere un certificato CITES, e altre cactacee epifitiche. Una "miscela di bulbi florali" può contenere, p.es. dei *Galanthus* spp., che sottostanno all'obbligo di avere un certificato CITES.

Indicazioni come p.es. "miscela di orchidee", "miscela di cactacee", "miscela di piante grasse" conducono a contestazioni. "Miscela di orchidee" e "miscela di cactacee" non consentono di stabilire se si tratta di esemplari dell'allegato CITES I o II, o di ibridi o cultivar senza l'obbligo di possedere un certificato CITES, i quali sono sottoposti a deroga. Vale a dire che il fatto di non dover disporre di un certificato CITES o il tipo di certificato richiesto, in particolare l'ammissibilità del certificato fitosanitario, non possono essere riconosciuti in una dichiarazione doganale del tipo "miscela di orchidee" e "miscela di cactacee". Il termine "piante grasse" ingloba diversi ordini tassonomici che sottostanno all'obbligo di possedere un certificato CITES, p.es.:

- *Agave victoriae-reginae*,
- *Agave parviflora*,
- tutte le specie di *Pachypodium*,
- due specie di *Dudleya*,
- tutte le piante grasse del genere *Euphorbia*,
- tutte le specie di *Aloe*, salvo *Aloe vera*.

anche le cactacee fanno parte delle piante grasse o succulente. Tuttavia, diverse piante grasse frequentemente coltivate e commercializzate non si trovano negli allegati CITES, p.es.:

- *Haworthia* spp.,
- “Piante sasso” (*Lithops* spp., *Conophytum* spp., ecc.),
- *Echeveria* spp.,
- *Sedum* spp.,
- *Sempervivum* spp.,
- La maggior parte delle specie d’*Agave*.

Tale situazione richiede che le dichiarazioni doganali motivino l’esonero dal certificato CITES o che informino quanto al tipo del certificato ammesso. In caso di dubbio, le “piante grasse” vengono iscritte come necessitanti il certificato CITES.

<p>CITES e non-CITES all’interno degli ordini tassonomici</p>	<p>Talune liste negli allegati CITES indicano che certi ordini tassonomici di piante comprendono tanto specie per le quali è richiesto il certificato CITES, quanto altre per le quali esso non è necessario. Certe specie, p.es. di <i>Agave</i>, <i>Araucaria</i>, <i>Tillandsia</i> e <i>Podocarpus</i>, ecc. necessitano dunque il certificato CITES, mentre altre no. Qualora una partita contenga specie di <i>Agave</i>, <i>Araucaria</i>, <i>Tillandsia</i>, <i>Podocarpus</i> ecc. non sottoposte all’obbligo di possedere il certificato CITES, non basta indicare il nome del genere, bensì occorre indicare anche i nomi delle specie, affinché sia riconoscibile l’esonero dal certificato CITES. Si indichi, p.es. <i>Agave filifera</i>, <i>Araucaria heterophylla</i>, <i>Tillandsia cyanea</i> o <i>Podocarpus latifolius</i>.</p>
<p>Allegati CITES I e II all’interno degli ordini tassonomici</p>	<p>Il problema è analogo per gli ordini tassonomici che comprendono specie descritte negli allegati CITES I e II. In questo caso si richiede l’indicazione del nome della specie, che consente di definire il tipo di certificato richiesto, in particolare per quanto riguarda l’ammissibilità del certificato fitosanitario. Esempio: <i>Mammillaria</i> spp. appartiene alle Cactaceae spp. dell’allegato II, nonostante <i>Mammillaria pectinifera</i> e <i>Mammillaria solisioides</i> siano iscritte nell’allegato I. La dichiarazione di <i>Mammillaria</i> richiede dunque che si indichi il nome della specie.</p> <p>Altri generi sottoposti a tale esigenza sono p.es. <i>Pachypodium</i>, <i>Echinocereus</i>, <i>Escobaria</i>, <i>Euphorbia</i>, <i>Aloe</i>, <i>Nepenthes</i>, <i>Dendrobium</i>, <i>Sarracenia</i>, ecc.</p>
<p>Elenco di intere famiglie e generi</p>	<p>L’elenco delle Orchidaceae spp., ad esempio (spp. significa “tutte le specie”), Cactaceae spp. o piante grasse quali <i>Euphorbia</i> spp. presente nell’allegato CITES II include tutti i generi e le specie, che tuttavia non vengono menzionati esplicitamente. Tali specie, comprese in una famiglia o in un genere, che non sono menzionate in modo esplicito passano talvolta inosservati presso gli esportatori che li spediscono senza documenti CITES, p.es. <i>Ludisia discolor</i> e <i>Bletilla striata</i> (fanno parte delle Orchidaceae), <i>Rhipsalis</i> da sospendere, <i>Hatiora</i> (fanno parte delle Cactaceae), ecc.</p>
<p>Annuncio di ibridi e di cultivar sottoposti a disposizioni eccezionali (esonerati dal certificato CITES)</p>	<p>Certi ibridi e cultivar sono sottoposti a disposizioni eccezionali considerate nel certificato CITES, qualora la partita adempia certe condizioni. Esse sono indicate negli allegati CITES e saranno commentate anche in seguito per quanto riguarda l’obbligo di determinati ordini tassonomici di possedere il certificato CITES. Qualora si ambisca ad ottenere tali sgravi occorre che l’adempimento delle condizioni sia visibile nella dichiarazione doganale.</p> <p>Ad esempio, mutanti cromatici di certe specie di cactacee dell’allegato CITES II, innestati e moltiplicati artificialmente, sono dunque esonerati dall’obbligo del certificato CITES, come il cosiddetto “<i>Erdbeerkaktus</i>” (<i>Gymnocalycium mihanovichii</i>). La dichiarazione di tale prodotto importato come “<i>Gymnocalycium</i>, mutante cromatico innestato” basta a classificare la partita come esonerata dal certificato CITES. Al contrario, la dichiarazione come “<i>Gymnocalycium</i>” induce la partita ad essere sottoposta all’obbligo di possedere il certificato CITES.</p> <p>Partite di cultivar vivi e di ibridi di <i>Taxus cuspidata</i> (p.es. <i>Taxus x media</i>) sottostanno all’obbligo di possedere il certificato CITES. Se, tuttavia, i documenti d’accompagnamento (p.es. la fattura commerciale) indicano il</p>

	<p>nome del cultivar o degli ibridi, oltre all'indicazione supplementare "moltiplicati artificialmente", l'importazione avviene senza certificato CITES.</p>
<p>Quantità minime per le disposizioni eccezionali</p>	<p>L'esonero dal certificato CITES per gli ibridi moltiplicati artificialmente e i cultivar di <i>Euphorbia</i> "Mili" vale solo per partite di oltre 100 esemplari.</p> <p>Gli ibridi moltiplicati artificialmente di <i>Cymbidium</i>, <i>Dendrobium</i>, <i>Phalaenopsis</i> e <i>Vanda</i> sono esonerati dal certificato CITES se non sono in fioritura e solo a partire da 20 esemplari per ibrido e partita, se i diversi ibridi sono imballati separatamente, ossia non mescolati.</p>
<p>Dati quantitativi da indicare sui certificati</p>	<p>Se una partita contiene più ordini tassonomici sottoposti all'obbligo di possedere il certificato CITES, il numero di esemplari di ogni ordine tassonomico deve essere indicato sul certificato o sulla fattura, se questa fa parte del certificato. Non è ammissibile riunire diversi ordini tassonomici. Se viene indicato solo il numero complessivo degli esemplari di diversi ordini tassonomici, come "250 ibridi di orchidee: <i>Miltonia</i>, <i>Oncidium</i>, <i>Cattleya</i>", non è possibile sapere p.es. quante <i>Miltonia</i> si trovano nella partita. Il certificato è dunque formalmente non valido.</p> <p>Le quantità indicate sul certificato devono coprire l'intera partita. È dunque ammesso che il certificato indichi più esemplari di quanti ne contenga la partita. In tal caso la dogana può correggere il certificato indicando il numero esatto.</p>